

La scuola e la Costituzione Italiana

Definizione di scuola

La scuola può intendersi come un “bene comune-istituzione sociale, pubblica o privata, preposta all’istruzione, quale trasmissione alle generazioni future di un patrimonio culturale critico generale o proprio della cultura d’appartenenza, ovvero alla trasmissione di una formazione specifica in una determinata disciplina, arte, tecnica, professione, mediante un’attività didattica organizzata secondo regole condivise”.

Le basi costituzionali della scuola

1) La Scuola come luogo aperto a tutti, dove si promuove l'eguaglianza sociale e lo sviluppo della persona, affinché essa possa contribuire al benessere della società e che diffonde e promuove cultura.

art. 1 Cost: *L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.*

Art. 2 Cost.: *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia **nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità**, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

Art. 3 Cost.: *(- - -) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana e***

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 33 Cost.: *“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”*

art. 34 Cost. *“La Scuola è **aperta a tutti**. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”*

2) La Scuola come realtà prodromica alla acquisizione di competenze più specificamente professionali, anch'esse nell'ottica della contribuzione al progresso della società:

art. 4 Cost.: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il **diritto al lavoro** e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”*

Importanti altresì gli artt. 35 e 37 in riferimento al diritto al lavoro dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, che va tutelato anche dai rischi di nuove chiusure/quarantene:

art. 35 Cost.: *“La Repubblica **tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.**”*

Art. 37 Cost.: *“La **donna lavoratrice** ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”*

3) La Scuola nel rapporto tra cittadini e istituzioni.

Questo aspetto assume particolare rilevanza in tempi di emergenza sanitaria e va valutato sia in riferimento **all'art. 30 Cost.:** *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.”* sia in riferimento **all'art. 32 Cost.**, di cui si dirà a breve, e di quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo sul consenso informato ai trattamenti sanitari.

Va infatti rimarcato che è diritto/dovere dei genitori istruire ed educare i figli. Lo Stato deve predisporre gli strumenti per l'istruzione (e va da sé come una corretta istruzione sia di per se stessa anche educativa) di cui i genitori possono avvalersi, così come essi possono anche decidere di provvedere direttamente in autonomia (homeschooling).

Sempre i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) sono i titolari del diritto a prestare **consenso libero ed informato** ai trattamenti e atti sanitari che riguardino i minori stessi e questi aspetti sono di fondamentale importanza laddove l'aspetto sanitario faccia irruzione in ambito scolastico.

Di ciò si dirà meglio a breve.

La scuola e la salute in tempi di emergenza sanitaria

L'emergenza sanitaria impone la necessità di contemperare l'interesse alla salute della collettività con gli altri diritti e libertà fondamentali.

Art. 32 Cost.: *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*

Nel caso dell'istruzione scolastica va tenuto in debita considerazione il fatto che la scuola contribuisce senza ombra di dubbio allo sviluppo di individui sani ed equilibrati, capaci un domani di contribuire fattivamente

allo sviluppo della società, sia dal punto di vista culturale, che spirituale ed economico.

La scuola è quindi elemento fondamentale non solo della salute collettiva, intesa in senso più ampio (come salute di una intera società) **ma anche della salute individuale**, perché un individuo senza scuola, o con una scuola deformata nei suoi elementi di base, è un individuo “malato”, ovvero al quale manca o mancherà “salute”.

Il bilanciamento è quindi indispensabile onde evitare di ritrovarsi con una società esente da una malattia (il coronavirus) ma malata nel suo complesso, con ricadute sulla tenuta sociale ed economica del Paese.

A tal proposito va rammentato che l'art. 32 **antepone il diritto fondamentale alla salute all'interesse della collettività**, e ciò risponde a una scelta consapevole, come specificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 184/1986 che sancisce essere ormai **“...superata l'originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale in materia.”**

Ecco che la necessità di tutelare la collettività da una minaccia grave ed irreparabile può comportare una limitazione al diritto di autodeterminazione del singolo in tema salute, ma queste limitazioni devono necessariamente rispondere **a criteri di necessità e proporzionalità e non possono mai “violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”**.

Il bilanciamento tra scuola e interesse collettivo alla salute

Alla luce di quanto sopra qualunque protocollo sanitario dovesse essere adottato dovrà necessariamente **bilanciare** il diritto alla salute individuale (e con esso il diritto ad una scuola preservata nei suoi elementi fondanti) con l'interesse alla salute della collettività.

Seguendo la suddivisione impostata all'inizio di questo lavoro, **previa una indispensabile valutazione della reale diffusività, contagiosità e gravità del virus**, si dovrà decidere **quali misure** siano necessarie e proporzionate al fine di contenere il contagio e contemporaneamente siano rispettose:

→ **dei principi costituzionali di cui AL PUNTO 1) DEL PRESENTE ELABORATO (artt. 1, 2, 3, 33 e 34 Cost).**

A tal proposito si evidenzia che:

→ **l'obbligo di mascherina al banco o in ogni occasione in cui sia possibile mantenere una distanza di sicurezza è scarsamente compatibile con la Costituzione** laddove dovesse essere imposto per tutta la durata della giornata scolastica e, per la fascia 0-6, in ogni caso. La mascherina impone allo scolaro/studente, ma anche al docente, di operare in un contesto sociale di persone senza volto e quindi senza emozioni. Le mascherine impediscono a studenti e docenti di intuire i reciproci stati d'animo, di capire se la lezione viene compresa, paradossalmente di intervenire tempestivamente in caso di malessere di un alunno (come me ne accorgo se non vedo ad esempio una smorfia di dolore?).

→ vanno attentamente vagliate, inoltre, le **implicazioni medico-sanitarie di un utilizzo prolungato della mascherina**. Laddove, come alcune fonti medico-scientifiche suggeriscono, esso possa essere causa di seri problemi di salute, la misura determinerebbe uno sbilanciamento nel rapporto tra salute individuale e collettiva **a detrimento della prima in favore della seconda**, e ciò per di più sulla fascia di popolazione che è stata meno interessata dal virus e/o da decorsi problematici della malattia;

→ per il **distanziamento fisico occorre distinguere la prima infanzia dalla fanciullezza e dall'adolescenza**. Nel primo caso esso è **difficilmente compatibile con le tutele di cui sopra** nel momento in cui condiziona la spontaneità della prima infanzia, inculca il pensiero che il prossimo non vada accolto e incontrato ma tenuto a distanza perché portatore di un pericolo invisibile, e lo stesso l'alunno, specie nei primi anni di scuola, è portato a pensare di sé stesso.

Esso inoltre, essendo misura di assoluta novità che mai nella storia è stata imposta specialmente nella prima infanzia, potrebbe portare a conseguenze imprevedibili, quali ad esempio il timore di avvicinarsi al compagno/a anche in caso di assoluta necessità, e ciò anche in dipendenza di come la misura venga gestita (con più o meno buon senso, con più o meno timori) dal personale scolastico.

→ esso infine può interferire con dinamiche emotivo-relazionali indispensabili, sempre nella prima infanzia: se uno scolaro dovesse piangere egli o ella non potrà ricevere una carezza o un abbraccio, per timore di contagi?

E' questa una società che si avvia alla salute o che la sta perdendo definitivamente?

→ **l'igienizzazione di corpo e ambienti può essere compatibile** con le tutele di cui sopra laddove si mantenga ad un livello accettabile e non diventi ossessivo/compulsiva. Vista la notoria aggressività della più parte dei prodotti igienizzanti in commercio, preferibile sempre l'acqua e sapone o, per lo meno, consentire alla famiglia, nel caso di allergie a determinati componenti o ipersensibilità, di reperire prodotti alternativi di comprovata efficacia igienizzante.

Preferibili in ogni caso misure meno impattanti sui condizionamenti comportamentali ma solo su condizioni di tempo e spazio, come ad esempio la frequente aerazione degli ambienti, le lezioni all'aria aperta, l'utilizzo di spazi prima inutilizzati ecc...

→ per quanto riguarda invece **la Didattica a Distanza**, essa risulta incompatibile con le tutele di cui sopra giacché essa introduce una inaccettabile disparità tra cittadini, violando così il principio di uguaglianza: solo cittadini tecnologicamente al passo coi tempi potranno permettersi di proseguire l'istruzione. Gravissime sperequazioni si profilerebbero inoltre nei confronti dei cittadini stranieri;

- essa inoltre influisce in modo pesante nel rapporto sociale sia tra scolari/studenti che tra insegnanti. Essa priva del rapporto umano e della presenza fisica dell'altro, con tutto ciò che questo comporta soprattutto per lo sviluppo armonico della personalità del fanciullo (il pieno sviluppo della persona umana) nei primi anni di scuola. La smaterializzazione dei rapporti tra docente e

allievi e tra allievi stessi appare inoltre deleteria anche nei gradi superiori di istruzione, facendo venir meno il confronto (con gravi conseguenze sullo sviluppo del pensiero critico), impedendo lo sviluppo del senso di "comunità" e riducendo l'istruzione a mero apprendimento di nozioni preconfezionate e sterili.

→ per quanto riguarda gli artt. 33 e 34 si rinvia l'approfondimento ad un secondo momento, non incidendo le disposizioni ivi contenute in modo sostanziale sulle modalità di riapertura delle scuole in sicurezza.

→ **dei principi costituzionali di cui AL PUNTO 2) DEL PRESENTE ELABORATO (artt. 4, 35 e 37 Cost)**

In riferimento a questo punto occorre prendere in considerazione la gestione di eventuali positività e/o conseguenti nuove chiusure delle scuole:

→ **La D.A.D., oltre che incompatibile con le tutele di cui al punto 1) del presente elaborato, lo è anche in riferimento al punto 2 dello stesso poiché essa priva i genitori, e probabilmente le madri più che i padri, dell'esercizio/adempimento del diritto/dovere al lavoro**, consentendo così che solo le classi più agiate, che possono permettersi un precettore o di assentarsi dal lavoro per lunghi periodi, assolvano agli obblighi scolastici dei figli senza incorrere in conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista professionale;

→ Laddove, inoltre, venissero adottati protocolli in base ai quali la sola positività a tampone di un alunno determinasse la quarantena dell'intera classe e persino dei

parenti ciò sarebbe addirittura **abnorme dal punto di vista costituzionale**, poiché i diritti fondamentali sacrificati sarebbero quelli tutelati al massimo grado dalla Costituzione, e ciò in assenza di qualunque dimostrazione che un simile sacrificio sia necessario e proporzionato al contenimento del contagio.

→ La DAD inoltre presenta **pesanti implicazioni in punto privacy**. Le piattaforme cui spesso le scuole si appoggiano sono proprietà di soggetti privati con i quali **mancono protocolli di gestione dei dati** che siano sicuri e impediscano l'acquisizione degli stessi ed un successivo sfruttamento, anche a fini commerciali. Non vi è alcuna garanzia quindi che l'accesso a tali strumenti difenda il minore, soggetto particolarmente fragile ed esposto a gravi pericoli nella navigazione in rete, dalla indebita acquisizione di dati biometrici (ad esempio tempi di risposta a domande, modalità di concentrazione ecc...), dati anagrafici (molti portali richiedono, per l'esecuzione di un compito, l'inserimento dei dati del minore per distinguerlo dai compagni di classe) né che essi siano protetti dalle insidie del web quali ad esempio adescamento, offerta di servizi di vario genere, attrazione verso determinati siti ecc...

La DAD risulta quindi, allo stato, **del tutto incompatibile** non solo con i principi costituzionali che sottendono a educazione ed istruzione ma anche con la normativa nazionale in tema di privacy e di tutela dei minori nella navigazione in rete.

→ **dei principi costituzionali di cui AL PUNTO 3) DEL PRESENTE ELABORATO (artt. 30, 32 Cost e Convenzione Oviedo)A tal proposito**

si evidenzia che, nel rapporto tra istruzione e diritto alla salute:

→ Delegare valutazioni medico-sanitarie a personale scolastico privo di specifiche qualifiche è incompatibile con la normativa nazionale. **Nessun atto medico**, ad eccezione forse del rilevamento della temperatura (tuttavia poco attendibile dove non effettuato con strumentazioni, modalità e tempistiche determinate) **può essere demandato a personale non qualificato**;

→ nessun atto o trattamento sanitario ulteriore può essere adottato senza la presenza fisica ed il previo consenso dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale;

→ appare incompatibile con la Costituzione che in caso di malessere del minore vengano contattati altri soggetti e non **solo ed esclusivamente i genitori** o chi da loro eventualmente delegato;

→ solo i genitori o chi delegato potranno recarsi a scuola e avranno diritto di condurre immediatamente a casa il minore;

→ non appena pervenuti in loco i genitori o i delegati **cessa qualunque potestà della scuola**, passando il minore in carico ai genitori i quali soli avranno il diritto/dovere di adottare le determinazioni del caso e dovranno rivolgersi al medico di fiducia il quale valuterà la situazione in scienza e coscienza e sulla base della conoscenza del paziente e adotterà le determinazioni del caso;

- **nessun patto di corresponsabilità** può essere imposto alla firma ai genitori o indicato come requisito per la frequenza scolastica.

(a cura del Gruppo di Lavoro "Scuola Bene Comune")